



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET : www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 29 del 20 gennaio 2006

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. RILASCIO TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

La Lega Nazionale Dilettanti ha demandato al C.R. Puglia il compito di provvedere al rilascio delle tessere plastificate per i calciatori dilettanti, che serviranno quale documento di identificazione in tutte le gare organizzate dallo scrivente Comitato Regionale.

Pertanto le Società dovranno inviare al C.R., oltre alla normale modulistica per il tesseramento, il modulo per l'emissione della tessera plastificata con i seguenti adempimenti e allegati:

- 1) INCOLLARE LA FOTO DEL NOMINATIVO INTERESSATO, NELL'APPOSITO SPAZIO AVENDO CURA DI SCRIVERE DIETRO LA FOTO STESSA, NOME, COGNOME E DATA DI NASCITA.
- 2) COMPILARE, SCRIVENDO IN STAMPATELLO, LE VOCI RIPORTATE SUL MODULO
- 3) ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ- PERSONALE DEL CALCIATORE (Es: C.I. = CARTA D'IDENTITÀ; P.G.:PATENTE DI GUIDA; PAS: PASSAPORTO)

Si precisa che la tessera di riconoscimento ha validità di **QUATTRO ANNI**.

Le Società, qualora trasferissero un calciatore, dovranno consegnare alla nuova Società la tessera di riconoscimento. Il costo della tessera di riconoscimento plastificata è di **€3,10** cadauna.

Nel richiedere la indispensabile collaborazione da parte delle Società dipendenti si ritiene altresì necessaria la massima sollecitudine e completezza nella compilazione del modulo per l'emissione della tessera plastificata al fine di consentire il rilascio della tessera stessa in tempi brevi, senza intralciare il delicato e complesso impegno assunto da questo Comitato Regionale.

La Segreteria di questo Comitato Regionale è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito al numero telefonico **080/5214383**.

4. GIUSTIZIA SPORTIVA

4.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Bruno Ferrulli (delegato del CRA Puglia), nella seduta del 19/01/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

--- GARE DEL 14/ 1/2006 ---

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gara effettiva

RUBINI FRANCESCO (Barletta)
Vedi referto del Commissario di campo

4.2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Dott. Alfonso CARPINELLI e con la partecipazione del Rag. Giacomo LATTANZI, del Prof. Pasquale COLAIANNI (componenti) e del Rag. Giacomo SASSANELLI (rappresentante AIA), nella riunione del 20 gennaio 2006 ha adottato i seguenti provvedimenti

CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA

Gara: U.S. ALTAMURA – G. S. RAFFAELE CASTRIOTTA MANFREDONIA del 18 dicembre 2005
(Reclamo della G. S. Raffaele Castriotta Manfredonia avverso il risultato della gara.

Il Gruppo Sportivo Raffaele Castriotta Manfredonia ha prodotto reclamo avverso il risultato della gara, assumendo che alla stessa avrebbe partecipato, nella squadra dell'Altamura, il calciatore Rubini Leonardo, in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare assunto che non risulta trasmessa copia del reclamo alla controparte, come prescritto dall'art. 29, n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

D E L I B E R A

Dichiarare inammissibile il reclamo suddetto, addebitando la tassa sul conto della reclamante.

CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA – A.S.C. EUROPA CALCIO PALESE del 5 gennaio 2006

(Reclamo della Avanti Delfini Altamura in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Cifarelli Angelo (Com. Uff. n. 27 del 12 gennaio 2006).

La società Avanti Delfini Altamura ha prodotto reclamo avverso la squalifica per sei gare comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Cifarelli Angelo per aver cercato di scavalcare la recinzione del terreno di gioco, inveendo contro i tifosi della squadra avversaria.

Chiede una riduzione della squalifica ritenuta eccessiva.

La richiesta della società non può essere accolta.

Questa Commissione, esaminati gli atti, conferma la sanzione adottata dal primo Giudice, ritenendola congrua in relazione ai fatti occorsi.

P.Q.M.

D E L I B E R A

Respingere il reclamo proposto dalla società Avanti Delfini Altamura e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.

Gara: NERETINA CALCIO – G. PAGANO dell'8 gennaio 2006 (Reclamo della G. Pagano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 27/29 del 12 gennaio 2006).

La società G. Pagano ha reclamato avverso la squalifica per due gare inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori Antonaci Edemione Santo Stefano e Carozzo Marco Luigi.

Il reclamo deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 41, n.3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, poiché le squalifiche dei calciatori, fino a due giornate, non sono impugnabili.

P.Q.M.

D E L I B E R A

Respingere il reclamo in epigrafe e, pertanto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.

Gara: S.C. SAMMICHELE – A.N.S.I. S. ERASMO dell'8 gennaio 2006 (Reclamo del S.C. Sammichele avverso la punizione sportiva della perdita della gara (com. uff. n. 27/28 del 12 gennaio 2006).

La società S.C. Sammichele ha reclamato avverso il provvedimento disciplinare della punizione sportiva delle perdita della gara per 0 - 3 a favore dell'A.N.S.P.I S. Erasmo, assumendo che il direttore di gara ha errato nella compilazione del referto circa la sostituzione di un calciatore.

L'arbitro ha inviato un supplemento di rapporto dichiarando che al 15° del secondo tempo è avvenuta la sostituzione tra il calciatore Francone Giuseppe (n.5) nato nel 1978 e il calciatore Mallardi Francesco (n. 13) nato nel 1979.

Pertanto il reclamo è fondato, poiché la reclamante ha utilizzato per tutto l'arco della gara i calciatori Juniores come previsto dalla normativa vigente.

P.Q.M.

D E L I B E R A

Accogliere il reclamo proposto dalla società S.C. Sammichele e, per l'effetto, annullare la decisione del Giudice Sportivo e ripristinare il risultato di 3 - 0 conseguito sul terreno di gioco a favore della S.C. Sammichele.

Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30/01/2006.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 20/01/2006.

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**